



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

#### **PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 524 DI DATA 28 Novembre 2025**

##### O G G E T T O:

SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE Art. 5 legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 - Verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Progetto di coltivazione delle cave di proprietà del Comune di Mezzocorona - Loc. Fornaci" nel Comune di Mezzocorona, proposto da Comune di Mezzocorona . Esclusione dal procedimento di VIA (con condizioni ambientali e prescrizioni) (SCR-2025-23)

In data 23 settembre 2025 il Comune di Mezzocorona ha presentato domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per il progetto “Progetto di coltivazione delle cave di proprietà del Comune di Mezzocorona - Loc. Fornaci”, sito nel Comune di Mezzocorona, corredata dallo studio preliminare ambientale. Ai sensi del comma 8 ter, dell'art. 5, della l.p. n. 19/2013 il proponente dell'opera ha richiesto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia pari a 18 anni.

L'intervento è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto rientra nella tipologia 8i) dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 19/2013, l'avviso di avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato all'albo elettronico provinciale, a cura dell'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, in data 29 settembre 2025. Analogi avvisi sono stati pubblicati all'albo telematico del Comune di Mezzocorona, territorialmente interessato dal progetto nella medesima data.

L'istruttoria è stata svolta dall'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, mediante indizione di una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto. Alla conferenza dei servizi tenutasi in data 04 novembre 2025, oltre al proponente dell'opera, sono state invitate le seguenti strutture provinciali ed amministrazioni pubbliche competenti per materia: Servizio Industria, ricerca e minerario, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Foreste, Servizio Faunistico, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, Servizio Geologico, Servizio Bacini montani, Servizio Gestione strade, Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA, Servizio Prevenzione rischi e CUE, Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali, la Comunità Rotaliana, APSS - UO igiene e sanità pubblica.

Entro il termine di cui all'art. 5, comma 3. della legge provinciale n. 19/2013, è pervenuta un'osservazione da parte di un privato in relazione al dimensionamento e posizionamento del vallo tomo nei progetti di coltivazione area Fornaci.

Il proponente, nel corso della conferenza dei servizi ha rappresentato controdeduzioni rispetto all'osservazione, nello specifico chiarisce che la lottizzazione in due lotti di risulta è stata determinata in base all'articolo 12 comma 5 della legge sulle cave, poiché tali porzioni non sono più coltivabili autonomamente. Ha inoltre ribadito che la decisione di lottizzazione è stata presa a monte dal consiglio comunale e che l'area R2 è stata ridotta al minimo indispensabile, ma comunque sufficientemente ampia per permettere tutte le attività successive, compresa la manutenzione del tomo paramassi previsto al confine tra il lotto pubblico e il lotto privato del Gruppo Adige Bitumi. Per tale motivo il Comune ritiene che il tomo sia correttamente posizionato e dimensionato.

Il Piano di Attuazione (PdA) del Comune di Mezzocorona che ha ottenuto la compatibilità ambientale, risulta in scadenza a dicembre 2025. Il Comune ha deciso di non dotarsi più del PdA e ha già presentato e approvato il nuovo piano di lottizzazione dell'area che prevede:

- macrolotto pubblico (L1): area principale di coltivazione, con una disponibilità stimata di circa 550.000 metri cubi di materiale estraibile;
- area funzionale (C1): area destinata alla potenziale collocazione di un impianto di cava a servizio del lotto L1. Qualora il concessionario del lotto L1 non ne necessitasse, l'area potrà essere concessa a un soggetto terzo;
- area privata (A2): porzione di proprietà della ditta Stradasfalti S.r.l. in cui il giacimento è considerato esaurito;
- area di risulta pubblica (R2): area adiacente alla A2, anch'essa con giacimento esaurito;

- area di risulta pubblica (R3): porzione non più coltivabile in modo autonomo, che potrà essere concessa al Gruppo Adige Bitumi S.p.a. per l'estrazione del materiale residuo;
- area di proprietà privata (A3): area che sarà oggetto di un futuro progetto di coltivazione da parte del Gruppo Adige Bitumi S.p.a.

Il progetto oggetto del presente procedimento riguarda la coltivazione dell'area di proprietà del Comune di Mezzocorona per un periodo di 18 anni. Il Macrolotto pubblico, denominato L1 con un volume estraibile pari a 550.000 mc, e l'area funzionale al lotto L1 (C1) che ha una disponibilità di circa 60.000 mc dove è prevista la collocazione di un eventuale impianto di cava.

Il progetto è strutturato in fasi, alcune delle quali potranno avvenire contemporaneamente. Inizialmente sul confine tra l'area C1 e l'area R3 sarà realizzato un tomo provvisorio per la messa in sicurezza delle lavorazioni dell'area C1; tale tomo, dell'altezza complessiva di 4 metri, sarà realizzato da due paramenti in massi ciclopici e il corpo in limo proveniente dalla lavorazione degli inerti. Nell'area C1 è prevista, per circa 2 anni, l'escavazione del materiale detritico residuale portando la quota del piazzale posto a monte dell'impianto ad una quota di circa 210 m s.l.m. Il metodo di coltivazione è a mezzo di trincee orizzontali discendenti con la messa a nudo della parete rocciosa.

Contemporaneamente si prevede la realizzazione del tomo paramassi di protezione avente un'altezza di 8 metri, costituito da un primo livello di 4 metri, con paramenti rivestiti con scogliera di massi ciclopici e con corpo in limo proveniente dalla lavorazione degli inerti. La parte posta a monte del tomo dovrà essere ripristinata utilizzando il limo proveniente dalla lavorazione degli inerti, prevedendo la riprofilatura del materiale a gradoni.

L'area L1 ha una disponibilità di circa 550.000 metri cubi di materiale coltivabile, prevedendo una durata di coltivazione di 18 anni, con un'escavazione di 200.000 mc per i primi 6 anni, altri 200.000 mc per i successivi 6 anni, e 150.000 mc per ulteriori 6 anni fino ai 18 anni complessivi.

Si prevede la realizzazione di un tomo alberato realizzato lungo la strada provinciale, il quale dovrà mascherare l'area estrattiva e i relativi piazzali. La parete rocciosa messa a nudo dalla coltivazione delle trincee discendenti verrà, progressivamente all'esaurimento della singola trancia, disaggiata e annerita.

Durante le fasi di coltivazione non si rendono necessari interventi specifici per la raccolta e il drenaggio delle acque. A fine coltivazione è previsto un recupero morfologico e ambientale per la restituzione dell'area a una destinazione agricola di prima categoria.

Da quanto emerso dalla conferenza dei servizi e dai pareri tecnici pervenuti si espongono le seguenti conclusioni.

Dal punto di vista urbanistico non sono emersi elementi ostativi con l'ultima variante al PRG. Inoltre l'area a valle dei tomi è destinata a diventare area produttiva tramite future varianti al PRG, grazie alla depenalizzazione della pericolosità da P4 a P3 della Carta di Sintesi della Pericolosità.

In relazione al paesaggio non sono emerse criticità ma viene suggerito di valutare in fase di progettazione esecutiva, una pendenza minore per i tomi di mascheramento previsti lungo la strada, per garantire maggiore stabilità della vegetazione e un aspetto più gradevole dal punto di vista paesaggistico.

Dal punto di vista geologico è emersa la necessità di rivedere in fase esecutiva, la posizione del tomo previsto nell'area L1 anche in relazione al raccordo con il tomo presente nell'area C1, nella fase finale del progetto.

Dal punto di vista minerario non sono emerse criticità, è stato chiarito comunque l'aspetto legato alla gestione dei limi che, se gestiti come sottoprodotti, non potranno essere trattati ai sensi del D.P.R. 120/2017 perché non derivano dalla realizzazione di un'opera, ma

ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006. E' stato specificato inoltre come la destinazione finale dei limi 'puri' derivanti dal lavaggio del solo materiale di cava, determina la loro natura e, di conseguenza, la relativa gestione e normativa di riferimento.

Relativamente agli aspetti di tutela architettonica il progetto di coltivazione della cava di proprietà del Comune di Mezzocorona riguarda un'area formata dal quattro particelle in C.C. Mezzocorona: p.ed 1053 (deposito); p.f. 1353/1 (cava); p.ed. 307 e p.ed. 361 (entrambe ex calchere). Tali strutture risalgono con ogni probabilità ad un centinaio di anni fa e sono rimaste in funzione fino ai primi anni Cinquanta del secolo scorso. Secondo il progetto l'attività di cava non interferirà con le due strutture, in modo da consentire un loro recupero come testimonianza di archeologia industriale, qualora le condizioni di rischio geologico lo consentano. Questo intervento di recupero statico rientrerebbe tra quelli cosiddetti di "compensazione" per il disturbo arrecato dalle cave al territorio che necessiterà, nell'eventualità, di uno specifico progetto di recupero.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica non sono emersi elementi ostativi all'esecuzione del progetto.

Relativamente agli aspetti legati alle acque superficiali, durante le fasi di coltivazione non si rendono necessari interventi specifici per la raccolta e il drenaggio delle acque e l'attività non contempla scarichi idrici. In relazione alla Carta di Sintesi della Pericolosità, il progetto interferisce prevalentemente con aree a penalità di natura alluvionale non di competenza provinciale. Questo non implica comunque un elemento ostativo alla realizzazione del progetto se verranno osservate le misure di mitigazione, monitoraggio e manutenzione previste nello studio di compatibilità.

In relazione agli impatti sull'atmosfera, dovuti principalmente alle polveri generate durante l'escavazione, il progetto prevede misure di contenimento della polverosità che comprendono il loro abbattimento tramite sistemi di bagnatura, riduzione della velocità dei mezzi e copertura del carico dei mezzi. Si prevede inoltre la realizzazione di un tomo di mascheramento lungo un tratto parziale della SP90. Si ritengono idonee le misure di mitigazione indicate e non si prevedono variazioni del traffico veicolare.

Per quanto riguarda gli aspetti legati al rumore non sono emerse criticità tali da sottoporre il progetto a valutazione d'impatto ambientale, ma è stata valutata la necessità di inserire una condizione ambientale relativa alla previsione di opere di mitigazione e ulteriori misure fonometriche.

Non sono emerse criticità anche dal punto di vista forestale, faunistico e sanitario; inoltre il progetto non interessa direttamente aree protette.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene che la realizzazione del progetto non comporti impatti negativi e significativi sull'ambiente e si ritiene pertanto di escludere lo svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di alcune prescrizioni/condizioni ambientali/mitigazioni degli impatti.

Ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, presentata dal Comune di Mezzocorona in data 23 settembre 2025 unitamente al progetto preliminare con relativo studio preliminare ambientale;
- preso atto delle osservazioni scritte pervenute ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013;
- visti gli atti e documenti istruttori, come descritti in premessa;

- visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria di data 04 novembre 2025, registrato agli atti del Settore qualità ambientale dell'APPA con repertorio n. 56 di data 13 novembre 2025;
- preso atto che il presente procedimento si è concluso entro il termine stabilito dall'art. 5 della legge provinciale n. 19/2013;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, ed in particolare gli artt. 3 e 5;
- vista la legge provinciale 23/1992 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare l'art. 6, comma 6;
- visto l'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, come integrato con decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
- visto l'allegato IV bis alla parte II del d.lgs. 152/2006, concernente i contenuti dello studio preliminare ambientale;
- considerati i criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell'allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006;
- accertata l'assenza di conflitto d'interesse in capo al personale del Settore qualità ambientale di APPA coinvolto nel procedimento;
- visto l'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sull'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento,

#### d e t e r m i n a

- 1) di disporre, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19/2013 e per le motivazioni espresse in premessa, l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale relativamente al progetto “Progetto di coltivazione delle cave di proprietà del Comune di Mezzocorona - Loc. Fornaci” sito nel Comune di Mezzocorona, proposto dal Comune di Mezzocorona;
- 2) di stabilire che l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

| Condizione ambientale n. 1  |   |
|---|---|
| Macrofase   | CORSO D'OPERA   |
| Oggetto della condizione  | Il proponente deve presentare ogni cinque anni, uno specifico rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori previsti che permetta di verificare che gli stessi siano stati eseguiti come da progetto ed ottemperando alle prescrizioni cui è subordinata l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale. |
| Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza | Ogni 5 anni, a partire dalla data di rilascio della nuova concessione di cava.  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Struttura deputata alla verifica              | APPA – Settore qualità ambientale  |
| Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica | U.O. per le Valutazioni ambientali |

| <b>Condizione ambientale n. 2</b>   |   |
|---|---|
| Macrofase   | CORSO D'OPERA   |
| Oggetto della condizione  | Il proponente deve presentare entro cinque anni, e al massimo entro la presentazione del primo controllo periodico, una specifica relazione volta a prevedere il progressivo inserimento di opere di mitigazione in relazione alla matrice rumore. Le soluzioni offerte dovranno essere rappresentate da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), ed i risultati dovranno essere comprovati da rilievi fonometrici eseguiti nella fase 'corso d'opera' presso gli stessi ricettori R1 e R2, già considerati nella valutazione d'impatto acustico presentata insieme al progetto oggetto del presente provvedimento. |
| Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza | Entro 5 anni, a partire dalla data di rilascio della nuova concessione di cava e comunque non oltre la presentazione del primo controllo periodico.   |
| Struttura deputata alla verifica  | APPA – U.O. per le Valutazioni ambientali   |
| Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica                                       | U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici   |

- 3) di stabilire che il proponente, ai fini del controllo delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale n. 19/2013, deve presentare al Settore qualità ambientale dell'APPA un'apposita relazione contenente gli elementi necessari all'attività di verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati al punto 2);
- 4) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19 del 2013, che l'efficacia temporale della verifica di assoggettabilità a VIA ha durata di 18 anni, che decorrono dalla data del presente provvedimento, termine entro il quale devono essere realizzate le opere previste dal progetto di cui al punto 1);
- 5) di comunicare al proponente le seguenti indicazioni progettuali / raccomandazioni / indicazioni normative emerse nell'ambito dell'istruttoria, da tenere in considerazione nei successivi iter autorizzatori/concessori/ecc.:
  - a) (*Servizio Geologico*): dovrà essere presentata, in sede di rilascio dell'autorizzazione CSP, una nuova proposta preventivamente concordata con il Servizio Geologico, relativa sia all'ubicazione sia alla tipologia di tomì previsti nel progetto;

- b) (*Servizio Industria Ricerca e Minerario*): in fase di progettazione esecutiva, l'indicazione della cadenza biennale delle ispezioni della parete dovrà essere modificata, prevedendo una verifica annuale prima della ripresa primaverile dei lavori;
  - c) (*Servizio Industria Ricerca e Minerario*): prima dell'esame del progetto esecutivo da parte del Comitato Tecnico Interdisciplinare, dovrà essere acquisita l'autorizzazione prevista dalla N.d.A. della CSP per le aree in P4;
  - d) (*Servizio Foreste*): il progetto esecutivo dovrà adottare i contenuti del progetto tipo per i rimboschimenti di aree dismesse dalle attività di estrazione come da Delibera n.37 del 22 luglio 2020 del Comitato Tecnico Forestale;
  - e) (*Servizio Bacini Montani*): dovranno essere osservate le misure di mitigazione, monitoraggio e manutenzione dettagliate nello studio di compatibilità. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate nel parere prot. 661244 del 25 agosto 2025 rilasciato dal servizio in sede di variante del PRG;
  - f) (*Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio*): valutare, in fase di progettazione esecutiva, una pendenza minore per i tomì di mascheramento previsti lungo la strada per garantire maggiore stabilità della vegetazione e un aspetto più gradevole dal punto di vista paesaggistico;
  - g) (*Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette*): per quanto riguarda gli interventi di sistemazione a verde e le azioni di rinverdimento si chiede di adottare tutte le precauzioni per evitare l'ingresso e/o la diffusione di specie alloctone;
- 6) di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Mezzocorona, proponente dell'opera, e alle strutture provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria;
  - 7) di ordinare la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'albo elettronico della Provincia, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della l.p. n. 19/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

VZ

Il Dirigente Settore qual.amb.  
f.to dott.ssa Raffaella Canepel